

# COMUNITÀ ENERGETICHE: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

*IN QUALE DIMENSIONE GIURIDICO-LEGALE SI INSERISCONO LE ENERGY COMMUNITIES? PER GLI ENTI LOCALI, CERTAMENTE TRA I SOGGETTI MAGGIORMENTE INTERESSATI, NON È SEMPLICE AFFRONTARE TUTTI GLI STEP PROCEDURALI PREVISTI*

**DI MATTEO PIACENTINI**

(Consulente legale specializzato in diritto amministrativo e diritto energetico)

Come già ampiamente descritto sulle pagine di Energia in Città le Comunità energetiche rappresentano un'opportunità di particolare rilevanza per gli enti locali. Uno dei punti critici però è rappresentato dagli adempimenti burocratici che ne stanno alla base della costituzione. Facciamo un po' di ordine, riassumendo in quale perimetro legale esse si inseriscono.

## BREVE QUADRO NORMATIVO

A livello europeo l'autoconsumo energetico è stato fortemente valorizzato dalla nuova direttiva sulle rinnovabili RED II, Renewable Energy Directive, statuendo il primo riconoscimento giuridico dell'autoconsumo e delle Comunità Energetiche. In base alla Direttiva gli Stati membri provvederanno affinché gli auto-consumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio siano autorizzati ad organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito. Ciò consentirà la produzione, l'accumulo e la vendita di energia secondo un modello da uno a molti (one to many). La Direttiva prevede, inoltre, che diversi soggetti possano unirsi a delle "comunità delle rinnovabili" basate sull'autoconsumo elettrico e sulla



condivisione dell'energia prodotta. Anche in questo caso, le comunità potranno utilizzare le reti esistenti di distribuzione, pagando i relativi oneri, secondo criteri equi basati sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale. Il primo vero riferimento normativo relativo alla regolamentazione italiana in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabile è stato l'articolo 42-bis, inserito nel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe)", come convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8. L'articolo 42-bis definisce le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità

di energia rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia.

In attuazione di quanto disposto dal menzionato articolo, l'ARERA ha emanato la Delibera 04 agosto 2020 318/2020/R/eel recante la disciplina della procedura amministrativa/formale per la costituzione e gestione di una Comunità Energetica.

Infine, è stato pubblicato il decreto definitivo di recepimento della direttiva UE 2018/2001; il Decreto Legislativo 199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, rappresenta un'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del paese in linea con gli obiettivi europei

di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e 2050. Nella pratica definisce strumenti, incentivi, quadro istituzionale, finanziario e giuridico.


## LA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa gestito sono essenzialmente due:

- I. gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- II. comunità di energia rinnovabile.

Ai fini di nostro interesse, ci focalizzeremo unicamente sulla configurazione di Comunità energetica.

La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato



da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. L'obiettivo principale a cui devono essere rivolte queste comunità è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

I rapporti tra i soggetti partecipanti alla CE devono essere regolati nello Statuto e/o nell'atto costitutivo della medesima comunità:

- previsione del mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;
- individuazione univocamente di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, tra le altre cose, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- deve essere concesso ai soggetti parti del contratto di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Lo Statuto e/o l'atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (che ora vedremo).

Ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di comunità devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
- b. essere persone fisiche, piccole e



- c. medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- d. essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
- e. aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

Tali soggetti, inoltre, devono rilasciare una liberatoria al GSE per l'utilizzo

dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dalle normative nazionali. Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. Inoltre, la comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi ed avere come oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall'atto costitutivo) quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. Lo Statuto o



l'atto costitutivo devono prevedere una partecipazione alla comunità aperta e volontaria e che la comunità sia proprietaria ovvero abbia la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

### GLI ADEMPIMENTI VERSO IL GSE

A livello procedurale, il primo passo da intraprendere è la nomina di un Referente della comunità che è il soggetto a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Al Referente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento

di ammissione agli incentivi, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica. Al Referente verranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è poi deputato a emettere fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti. Ai fini della presentazione della richiesta di accesso al servizio, il Referente è tenuto preliminarmente a registrarsi al Portale informatico GSE attraverso il link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it/>, seguendo le indicazioni ivi riportate. La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al suddetto Portale informatico del GSE, autenticandosi nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale.

I documenti da presentare al GSE sono i seguenti:

- Documento per richiedere al GSE la valorizzazione economica e incentivazione dell'energia condivisa;
- Statuto della comunità;
- Elenco clienti finali membri della comunità;
- Dichiarazione di conformità che tutti i membri della comunità posseggono le caratteristiche per essere membri di una comunità energetica rinnovabile;
- Dichiarazione di conformità impianti di produzione;
- Dichiarazione sulla compatibilità della comunità agli incentivi per l'autoconsumo collettivo.

I costituenti la Comunità Energetica dovranno elaborare, poi, una strategia concreta e pratica relativa alla modalità di distribuzione degli incentivi: si potrebbero presentare diverse situazioni, a seconda del soggetto che finanzia l'impianto fotovoltaico e gli eventuali asset energetici (accumulo, pompa di calore, colonnina elettrica, domotica intelligente). Se a finanziare la progettazione, l'installazione e l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico ed a sostenere le spese di gestione sono i condòmini in modo equo, in ugual misura tutti potranno ricevere quota parte dei proventi ottenuti dalla CE (incentivo + restituzione + valorizzazione). Se, invece, l'impianto e tutte le relative spese sono a carico di un utente esterno, per esempio un residente in una singola unità abitativa propria, allora una quota maggiore dei proventi spetteranno a lui, mentre gli altri utenti facenti parte della comunità energetica insieme a lui beneficeranno di una quota inferiore, eventualmente costituita dalla sola componente di restituzione in bolletta. Da tenere presente è che ogni casistica di comunità energetica prevede regole di condivisione degli incentivi propri, appunto declinabili a seconda del caso e della conformazione della comunità. 